

PER TUTTO QUANTO NON DISCIPLINATO
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO VALE
L'ACCORDO DEL 2012

Prefettura Fermo
Prot. Uscita del 19/05/2017
Numero: **0014857**
Classifica: ELET.02



Prefettura di Fermo
Ufficio territoriale del Governo

Fermo, data come da protocollo

Ai Sigg. Sindaci di
Pedaso
Porto San Giorgio
Sant'Elpidio a Mare

Ai Sigg. Segretari Comunali di
Pedaso
Porto San Giorgio
Sant'Elpidio a Mare

Ai Sig. ri Comandanti delle Polizie Locali di
Pedaso
Porto San Giorgio
Sant'Elpidio a Mare

e p.c.

Al Sig. Questore delle province di
Ascoli Piceno e Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Ascoli Piceno e Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Ascoli Piceno e Fermo

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica
11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno 2017.
Propaganda elettorale.



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

Nell'auspicio che la competizione elettorale si svolga con modalità di corretto e civile confronto democratico in vista dello svolgimento delle elezioni comunali di **domenica 11 giugno 2017**, con eventuale **turno di ballottaggio domenica 21 giugno 2017**, si reputa opportuno fornire alcune indicazioni, nonché richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

- a) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
- b) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- c) delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;
- d) comizi e riunioni in luogo pubblico;
- e) manifestazioni varie;
- f) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda;
- g) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;
- h) uso di locali comunali;
- i) inizio del divieto di propaganda;
- l) introduzione del divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione;
- m) sedi elettorali.

- a) **Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) e di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)**

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

Inoltre, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 12 maggio 2017, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale. Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

b) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 sono stati pubblicati i provvedimenti in data 27 aprile 2017 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e in data 18 aprile 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna elettorale per le elezioni comunali dell'anno 2017.

Al riguardo, in relazione a quesiti pervenuti in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Quanto al trattamento di dati presso i partiti politici e l'esonero della informativa per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, si segnala che, con un intervento a carattere generale, il Garante per la Protezione dei dati personali ha fissato, in materia, con provvedimento in data 06 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza alle quali le formazioni politiche devono attenersi anche in occasione degli appuntamenti elettorali.

c) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

Le Giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 9 maggio a giovedì 11 maggio 2017**), hanno stabilito e delimitato – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Si rammenta che la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha operato alcune modifiche alla legge 212 del 1956, abrogando, di fatto, la cd. "propaganda indiretta" i cui spazi, pertanto, non dovranno più essere predisposti, e riducendo gli spazi della propaganda diretta.

Le Giunte municipali hanno provveduto, nei due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi – distintamente per il primo turno e per l'eventuale turno di ballottaggio – alle liste di candidati partecipanti alle elezioni, assegnando gli spazi con il relativo posizionamento delle liste all'interno dei medesimi in conformità a quanto comunicato dalla Commissione elettorale circondariale e dalle Sottocommissioni elettorali circondariali relativamente alle candidature ammesse.

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente alla campagna elettorale è consentita - negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale (turni, accorpamenti, etc.) - a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Com'è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori. L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere altrove.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

d) Comizi e riunioni in luogo pubblico

E' prassi consolidata osservare, ferme le prescrizioni normative specifiche in proposito, che tempi e luoghi dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza. Si suggerisce che i comizi all'aperto nei giorni feriali vengano effettuati tra le ore 10 e le ore 13, nonché tra le ore 17 e le ore 22. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potrà valutare di tenerli fino alle ore 23. **In tal senso potranno valutarsi intese con i rappresentanti dei movimenti, delle organizzazioni e delle liste interessate al procedimento elettorale.**

A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, etc.; a carattere politico (quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, avranno cura di evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con questi ultimi.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo.

Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Il calendario dei comizi dovrà essere trasmesso da ciascun comune alla Questura o direttamente o tramite le locali Stazioni dei Carabinieri.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici nonché il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali.

E' opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Non potranno essere tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

e) Manifestazioni varie

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale per le amministrative sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annuncianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

f) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal 12 maggio 2017 vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile; la sosta tecnica dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa.

E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale. È consentito autorizzare l'installazione di gazebo per attività di propaganda elettorale i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, possono essere identificati attraverso bandiere del partito o del movimento politico. Le autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse (gazebo) per la propaganda elettorale saranno rilasciate sulla base delle norme

M 8



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla legge 212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una congrua distanza, tra una postazione e l'altra. Qualora non sia possibile, per difficoltà logistiche, assicurare a tutti i richiedenti la concessione delle predette autorizzazioni, si procederà ad una turnazione che assicuri "par condicio", anche con il ricorso al sorteggio. Alla chiusura della campagna elettorale, ore 24:00 di **venerdì 9 giugno 2017**, dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse autorizzazioni per le postazioni mobili.

Si conviene in ogni caso che postazioni fisse e mobili non potranno essere autorizzate in luoghi già concessi per altre attività amministrative, quali i mercati e le zone limitrofe che ne consentono il regolare sicuro svolgimento, come non potranno essere autorizzate in altri luoghi funzionali alla regolazione della circolazione stradale, nonché in prossimità di edifici scolastici e luoghi di culto.

Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico.

Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati.

L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato **10 giugno** sino al termine delle operazioni di voto.

Si precisa, infine, che l'utilizzazione, ai fini elettorali, di postazioni fisse (c.d. "gazebo"), ai quali non possono essere assimilati mezzi mobili di varia natura come ad es. i "camper", il cui uso è disciplinato secondo le regole sopra citate in punto di propaganda figurativa luminosa mobile, può essere consentita solo a determinate condizioni:



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

1) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;

2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956 e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito al fare uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art.6 della Legge n.212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 12 maggio 2017**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 e per l'esclusiva finalità di dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9,00/13,30 e 15,30/21,30, relativamente al giorno precedente ed a quello in cui si svolgerà la manifestazione.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

I propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più auto-mezzi:



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

- escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

h) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

i) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dal giorno antecedente la votazione non saranno quindi consentiti:



Prefettura di Fermo ***Ufficio territoriale del Governo***

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 Legge 212 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

E' evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali colpisce anche la propaganda fatta nei locali del Seggio o in quelli adiacenti.

Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.

l) Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (art.67, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

Il comma 7 dell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ha disposto che dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

m) Sedi elettorali

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. E' vietata ogni forma di riconducibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.

In particolare, l'art. 6, comma 1, della L. 212/56 prevede il divieto di propaganda elettorale figurativa dal 30° giorno precedente la data delle elezioni, **escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.**

Al riguardo, si ritiene che possano intendersi per "insegne" il nome, il cognome e l'effigie del candidato Sindaco e le liste che lo sostengono.

Pertanto, si ritiene che le vetrine o parti esterne delle "sedi elettorali" possano avere esposti:

- nominativo e foto del candidato Sindaco;
- simboli delle liste che sostengono il suddetto candidato.

Tali elencati elementi figurativi servono esclusivamente ad identificare la titolarità della "sede elettorale".

Si devono considerare, di conseguenza, esclusi:

- Motti o slogan;
- Richiami e/o inviti al voto:

Per quanto invece riguarda, l'interno delle predette sedi elettorali, manifesti o altra forma comunicativa di propaganda potrà essere collocata, anche se visibile dall'esterno, ma ad una distanza che non eluda la regolazione in materia affissioni per la propaganda elettorale, ossia nella misura di circa un metro dalle vetrine.

Le amministrazioni locali in indirizzo sono invitate a trasmettere copia di questa circolare alle forze politiche locali e ai rappresentanti delle liste elettorali ammesse alle elezioni amministrative.

Il Prefetto

Mara Di Lullo

Ufficio procedente AREA II: Rapporti con Enti Locali e Consultazione Elettorali

Ufficio Elettorale Provinciale:

E - MAIL: elettorale.pref_fermo@interno.it; PEC: elettorale.preffm@pec.interno.it